

I rilievi del presidente Confprofessioni in audizione presso la Commissione giustizia della camera

Ordini, dpr Severino da rivedere

Stella: riforma professioni astratta, fragile e approssimativa

«Nell'imminenza della scadenza del termine di metà agosto, entro il quale dovrà necessariamente essere emanato il regolamento governativo, molte soluzioni normative appaiono ancora confuse; e il tempo per correggere queste approssimazioni appare davvero esiguo, mentre incombe la minaccia dell'abrogazione automatica delle norme incompatibili con i principi di delegificazione: un esito da scongiurare ad ogni costo». È l'ultimo, accurato appello del presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, per rimettere in carreggiata lo schema di regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali.

Martedì 24 luglio, il numero uno di Confprofessioni ha illustrato davanti alla Commissione giustizia della camera tutte le criticità che ingessano il processo di riforma degli ordini. «Una riforma», ha incalzato Stella, «attesa dai professionisti da decenni, elaborata con approssimazione e senza dialogo, per di più costruita su di una struttura normativa fragile, esposta al rischio di assai probabili interventi correttivi da parte della Corte costituzionale». A poco più di 20 giorni dall'entrata in vigore della riforma delle professioni, prevista dall'art. 3, comma 5 del decreto 138/2011, i margini di manovra sono risicatissimi, ma «la speranza è che questa occasione, opportunamente promossa dalla camera dei deputati, possa consentire di recuperare la pluralità dei contributi valutativi che il mondo delle professioni è in grado di esprimere».

Nel corso dell'audizione in Commissione giustizia, Stella ha sottolineato più volte le difficoltà economiche che incontrano i professionisti, le tensioni fortissime tra «esigenze di modernizzazione delle forme del lavoro professionale e resistenze di conservazione», le pretese di riconoscimento di attività tipiche dei professionisti che «vengono ora rivendicate da soggetti privi di requisiti formativi e non soggetti a sistemi di controllo deontologico». Lo schema di regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali «non può limitarsi al piano delle formulazioni normative astratte», ha detto Stella, «ma deve penetrare nel concreto dell'attività professionale». Anche su questi temi, dunque, la Commissione presieduta da Giulia Bongiorno è chiamata a esprimere il proprio parere di competenza entro il prossimo 27 luglio. Nel box in pagina tutte le osservazioni di Confprofessioni allo schema di regolamento.

GLI EMENDAMENTI



Gaetano Stella

Tutto ciò che andrebbe corretto

Restituiteci la dignità intellettuale

Riformulare da definizione di professione. Nel regolamento c'è grave carenza nella valorizzazione della prevalente natura intellettuale della prestazione professionale e lo schiacciamento del lavoro professionale su canoni, ispirati dalla normativa comunitaria, che omologano i professionisti ad operatori del commercio e dei servizi in senso generico. Occorre allora ribadire che il riconoscimento pubblico e la conseguente apposizione di vincoli e controlli sulle professioni intellettuali non deve corrispondere ad un'esigenza di promozione di categorie o settori delle attività produttive, in una logica profondamente fuorviante del principio di libera concorrenza, ma discende dal pregio costituzionale e dalla qualità dei diritti coinvolti e degli interessi pubblici perseguiti con il lavoro professionale.

Pubblicità, più garanzie per l'utenza

No alla parificazione tra pubblicità commerciale e informazione pubblicitaria professionale. Benché sia senz'altro da condividere la critica alla prassi eccessivamente restrittiva posta in essere dagli ordini in materia pubblicitaria, non sembra tuttavia che la via di una totale apertura al mercato pubblicitario possa rappresentare una forma di garanzia per l'utenza e per la libera concorrenza nel comparto. Occorrerebbe, piuttosto, imporre in capo agli ordini la predisposizione di prospetti informativi che consentano agli utenti di comprendere la complessità e l'articolazione della prestazione professionale, in modo da valutare i preventivi sottoposti dal professionista con cognizione di causa.

Libertà contrattuale per la polizza Rc

L'idea di rimettere agli ordini e alle casse previdenziali la negoziazione delle polizze con le società assicuratrici appare del tutto sbilanciata rispetto ai diversi interessi che occorre equilibrare nella materia. Agli ordini non può che essere rimessa la sola determinazione dei minimi di copertura assicurativa per ciascuna prestazione e la negoziazione (con l'autorità di vigilanza sulle assicurazioni più che direttamente con le compagnie assicuratrici) dei premi massimi. Questa è la sola funzione che può spettare agli ordini se non si vuole ingessare la libertà negoziale dei singoli e trasformare un ente pubblico, come l'ordine professionale, in un intermediario economico di ambigua identificazione.

Tirocinio e formazione senza paletti

No all'obbligo di partecipare ai corsi di formazione professionale durante il tirocinio, che deve essere prevalentemente pratico: ai sei mesi di tirocinio universitario non si deve accostare un ulteriore semestre di formazione teorica, ma un impegno all'interno degli studi. Condivisibile la disposizione per cui i corsi possono essere organizzati anche dalle associazioni dei professionisti. Contro questa previsione si sono invece espressi alcuni esponenti del mondo ordinistico, che evidentemente disattendono i principi costituzionali, in particolare il contenuto dell'art. 33, comma 3, della Costituzione, che riconosce ai privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione. Le associazioni dei professionisti iscritti in albi devono poter organizzare corsi di formazione validi ai fini del tirocinio secondo quanto disporrà la norma, salvo l'accreditamento della scuola da parte dell'ordine.

Più trasparenza sulla formazione

La formazione continua dovrà invece essere regolata con criteri generali dagli

ordini, quindi gestita tramite l'accreditamento da enti di formazione, nel pieno rispetto della libertà e del pluralismo formativo. La funzione della formazione continua potrebbe poi essere ulteriormente valorizzata attraverso la previsione di percorsi di qualificazione delle specializzazioni professionali. Appare di impellente urgenza la previsione di rigorose regole di incompatibilità tra membri dei Consigli degli ordini, territoriali e nazionali, e lo svolgimento di incarichi di docenza retribuita o di incarichi direttivi, o la partecipazione societaria a enti che svolgono attività di formazione accreditati dall'ordine stesso. È questo il momento opportuno per imporre regole di incompatibilità e trasparenza.

Processo disciplinare, senza privilegi

L'inversione dei criteri radicati di svolgimento del procedimento disciplinare presso gli ordini professionali appare uno dei principi di riforma maggiormente condivisibili, nella direzione della valorizzazione della responsabilità e del prestigio del lavoro professionale. Le soluzioni congegnate dall'art. 9 dello schema di regolamento per corrispondere ai principi di autorizzazione sono in gran parte apprezzabili. In particolare, la scelta di affidare la competenza disciplinare al Consiglio dell'ordine territorialmente viciniero contempera in modo equilibrato interessi tra loro confliggenti: l'esigenza di non duplicare gli organismi interni agli ordini, la terzietà del giudice, il mantenimento in capo ai professionisti del controllo stesso.

Pagina a cura di
CONFPROFESSIONI
WWW.CONFPROFESSIONI.IT
INFO@CONFPROFESSIONI.IT

ITER LEGISLATIVO

I senza albo verso la regolamentazione

Depositare le proposte per rafforzare la componente intellettuale

Rafforzare la componente intellettuale che caratterizza il lavoro professionale; impedire sovrapposizioni con le attività tipiche delle professioni ordinistiche; garantire il rispetto delle regole deontologiche e stop alla certificazione individuale. Si muovono lungo queste quattro direttrici gli emendamenti, proposti da Confprofessioni e presentati il 18 luglio scorso alla Commissione industria del senato, che sta esaminando il disegno di legge «Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi» (AS. 3270).

Nel dettaglio, la prima proposta emendativa prende in esame la qualificazione del lavoro professionale «intellettuale» previsto dall'art. 1 del ddl, sollecitando un rafforzamento della componente intellettuale che caratterizza il lavoro professionale «intellettuale». L'obiettivo è quello di

evitare «l'equivoco accostamento tra attività di prestazione di servizi e attività di prestazione di opere che rischia di espandere eccessivamente l'ambito delle nuove professioni, includendo figure liminari con il lavoro artigianale».

Bisogna poi «impedire che possano essere svolte in forma riconosciuta o comunque certificata attività professionali che ricadono nell'ambito delle attività tipiche e caratterizzanti le professioni ordinistiche». Anche per «evitare ingiusti squilibri competitivi a vantaggio di lavoratori non soggetti a rigorosi criteri deontologici e formativi, quali sono invece quelli che regolano il lavoro libero professionale in Italia».

Per rendere ancor più efficace il quadro regolatorio e competitivo del mercato dei servizi professionali, appare quindi necessario «garantire il rispetto delle re-

gole deontologiche». Secondo la proposta emendativa di Confprofessioni appare «opportuno» introdurre nel disegno di legge in esame alla Commissione industria del senato la previsione per cui «le associazioni professionali debbano garantire, e non diffondere, il rispetto delle regole deontologiche».

Infine, no al rilascio del certificato di conformità alla norma tecnica Uni al singolo professionista non iscritto ad alcuna associazione. La ratio dell'emendamento è quella di «riconoscere la certificazione e l'attestazione della qualità professionale solo a vantaggio di professionisti iscritti alle associazioni». Tale passaggio impedirebbe che singoli soggetti svincolati da qualsiasi controllo deontologico o di aggiornamento professionale possano fregiarsi di attestazioni qualificanti la natura professionale del lavoro svolto.